

**Art. 25 (\*\*)**  
**Paesaggio locale 5**  
**"Valle del Salto"**

**5a. Paesaggio agricolo dei fiumi, torrenti e valli e dei territori tutelati di Parco Dubini e collina S. Elia, della media Valle del Salto, dei territori circostanti Monte Mimiani e di Serra dei Gessi.**

**Livello di tutela 1**

- Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:
- protezione e valorizzazione dell'agricoltura in quanto presidio dell'ecosistema e riconoscimento del suo ruolo di tutela ambientale nelle aree marginali;
  - conservazione della biodiversità delle specie agricole e della diversità del paesaggio agricolo; le innovazioni della produzione agricola devono essere compatibili con la conservazione del paesaggio agrario e con la tradizione locale;
  - tutela dell'agricoltura da fattori di inquinamento antropico concentrato (scarichi idrici, depositi di inerti, industrie agrariali, etc.);
  - impiego di tecniche colturali ambientalmente compatibili per la riduzione del carico inquinante prodotto dall'agricoltura e dalla zootecnia;
  - evitare l'eliminazione degli elementi di vegetazione naturale presenti o prossimi alle aree coltivate (siepi, filari, fasce ed elementi isolati arborei o arbustivi e elementi geologici rocce, timponi, pareti rocciose e morfologie scarpate, fossi), in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità;
  - preferire, nelle aree agricole, ai fini della localizzazione di impianti tecnologici, nel rispetto della normativa esistente, zone già urbanizzate (aree per insediamenti produttivi, aree produttive dismesse) e già servite dalle necessarie infrastrutture;
  - garantire che gli interventi tendano alla conservazione dei valori paesistici, al mantenimento degli elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico (tessuto agrario, nuclei e fabbricati rurali, visibilità rurale, sentieri);
  - garantire che le nuove costruzioni siano a bassa densità, di dimensioni contenute, tali da non incidere e alterare il paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
  - conservazione dei nuclei storici rurali, mantenendo inalterati il tessuto edilizio originario, la tipologia edilizia e i caratteri costruttivi tradizionali;
  - riuso e rifunionalizzazione del patrimonio architettonico rurale, anche ai fini dello sviluppo del turismo rurale e dell'agricoltura e individuazione di itinerari e percorsi per la fruizione del patrimonio storico culturale.

**5f. Paesaggio naturale/seminaturale delle aree e siti di rilevante interesse naturalistico e paesaggistico-ambientale: Monte e Bosco Mimiani, Rupi di Marianopoli, Calanchi di C/da Milicia e Montecano, Monte Sarmo, Serra dei Gessi, Laghetto Salito, R.N.I. di Lago Sfondato, R.N.O. di Lago Soprano, alveo dei fiumi Salto e Gallo d'Oro, biotopo di C/da Palo.**

**Livello di tutela 3**


- Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:
- potenziamento delle aree boscate, progressivo laltifugliamento con specie autoctone;
  - conservazione delle formazioni vegetali e la prevenzione dagli incendi;
  - attuare la conservazione del patrimonio naturale esistente attraverso il monitoraggio e la manutenzione e favorire interventi di rinaturalizzazione e di sostituzione delle specie vegetali alloctone con specie autoctone, al fine del potenziamento della biodiversità;
  - favorire la formazione di ecosistemi vegetali stabili in equilibrio con le condizioni dei luoghi, ai fini della salvaguardia idrogeologica, del mantenimento o costituzione di habitat in un'ottica integrata di consolidamento delle funzioni ecologiche e protettive.
- In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 17/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
  - realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
  - realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
  - realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
  - realizzare cave;

**5g. Paesaggio delle aree boscate e della vegetazione assimilata (Popolamenti forestali naturali o artificiali, vegetazione ripariale).**

**Livello di tutela 3**

- Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:
- conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della biodiversità;
  - utilizzo dell'ingegneria naturalistica per qualunque intervento sui corsi d'acqua e sulle aree di pertinenza;
  - manutenzione del patrimonio naturale (vegetazione delle rupi, macchia, formazioni boscate naturali ed artificiali);
  - tutela degli elementi geomorfologici, dei torrenti e dei valli, delle emergenze idrologiche e biologiche;
  - valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
  - miglioramento della fruizione pubblica e recupero e valorizzazione dei percorsi panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e culturali;
  - tutela, recupero e valorizzazione delle emergenze naturali e culturali (architetture isolate, percorsi storici, aree archeologiche, nuclei rurali), con un loro inserimento nel circuito turistico, culturale e scientifico;
  - rimozione dei detritori ambientali lungo l'alveo dei torrenti, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua interessati dalla presenza di opere idrauliche non compatibili con i caratteri paesistici e ambientali originari.
- In queste aree non è consentito:
- attuare le disposizioni di cui all'art. 22 L.R. 17/78 e le varianti agli strumenti urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste dagli artt.35 l.r. 30/97 e 89 l.r. 06/01 e s.m.i.;
  - realizzare nuove costruzioni e l'apertura di strade e piste, ad eccezione di quelle necessarie al Corpo Forestale per la migliore gestione dei complessi boscati e per le proprie attività istituzionali;
  - realizzare infrastrutture e palificazioni per servizi a rete;
  - realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati al consumo domestico e aziendale e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
  - realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
  - realizzare serre;
  - effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
  - realizzare cave;
  - effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura, salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati;
  - realizzare opere di regimentazione delle acque (sponde, stramazzi, traverse, ecc.) in calcestruzzo armato o altre tecnologie non riconducibili a tecniche di ingegneria naturalistica.

(\*\*) Si riportano le disposizioni delle Norme di Piano dei soli paesaggi interessati dalle opere in progetto e relative aree di cantiere fisso



**LEGENDA**

- Opere di linea
- Opere viarie connesse
- Confini provinciali (\*)
- Aree di cantiere

**Regimi normativi**

- Livello di tutela 1
- Livello di tutela 2
- Livello di tutela 3
- Livello di tutela 4
- Paesaggio locale

Fonte: Regione Siciliana, Geoportale Regione Siciliana shapefile; (\*) ISTAT, cartografia: confini amministrativi e dei sistemi locali del lavoro shapefile

COMMITTENTE: **RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

PROGETTAZIONE: **ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO**  
**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA**

**U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO**  
**S.O. AMBIENTE**

**PROGETTO DEFINITIVO**

TRATTA LERCARA DIRAMAZIONE - CALTANISSETTA XIRBI

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE  
Carta dei regimi normativi Tav. 4/5

SCALA: **1:5.000**

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
RS3T	30	D	22	P5	SA0001	011	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	[Firma]	Giugno 2021	[Firma]	Giugno 2021	[Firma]	Giugno 2021	Giuliano Giamberini Giugno 2021

File: RS3T30D22P5SA000111A.dwg n. Elab.: